

ISTITUTO COMPRENSIVO MADDALONI 2 - VALLE DI MADDALONI

Via Feudo n. 46

81024 MADDALONI (prov. di Caserta)

Distretto Scolastico n° 13 Tel. /Fax 0823/202821 / 202050

ceic8al005@istruzione.it- ceic8al005@pec.istruzione.it

Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs.
n. 165 del 2001 e per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento
dell'offerta formativa ai sensi del D.I. n. 129 del 2018

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTOl'art. 7, comma 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/01, inerente la "Gestione delle risorse umane"; **VISTI** gli art. 8 e 9 del DPR8/3/99. n. 275;

VISTO l'art. 43 comma 3, del DI 129/2018 secondo cui "E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione

VISTO l'art. 44 comma 4 del DI 129/2018 secondo cui "Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

VISTO Art. 45 D.I. 129/2018 comma 2 "Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:

- Lettera h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

VISTO L'art. 10 del T.U. n. 297 del 16/04/1994;

VISTA La circ. 05/12/03, n. 41 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;

VISTE le linee guida del MIUR aggiornamento 25 luglio 2017 recanti tra l'altro le modalità di selezione degli esperti interni ed esterni da impiegare nei progetti PON sia FSE che FESR;

VISTO L'art. 48, D.I. 129/01 "Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale";

VISTO Il Piano dell'Offerta Formativa e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituzione Scolastica;

VISTO II D.L. n.112/2008 e la circolare n.2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;

ADOTTA IL PRESENTE REGOLAMENTO

ART. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le procedute comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad espertiesterni all'istituzione scolastica di incarichi di lavoro autonomo, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti minimi di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/01 e degli artt. 43 comma 3, 44 comma 4 e 45 comma 2 lettera h, del D.I. 129 del 2018.

Rientrano nella disciplina del presente Regolamento tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2 - Condizioni per la stipula dei contratti

Per le esigenze cui l'I.C. Maddaloni 2-Valle di Maddaloni e descritte nell'art. 1 del presente Regolamento, cui non può far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione procedente ed essere funzionale alla realizzazione di obiettivi e progetti specifici e determinati di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa previste dal PTOF, nonché alla realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. La prestazione richiesta può essere finalizzata allo svolgimento di compiti e/o attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale e con motivazioni adeguate.

È fatto, quindi, divieto alla istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

Art. 3 - Tipologie contrattuali

Nel caso in cui l'istituzione scolastica si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare le seguenti tipologie contrattuali:

- contratti di prestazione d'opera professionale con professionisti che abitualmente esercitano le attività oggetto dell'incarico;
- contratti di prestazione autonoma occasionale con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata specificamente

Art. 4 - (Pubblicazione degli avvisi di selezione)

- 1. Ai fini della selezione degli esperti esterni si potrà procedere sia attraverso avviso pubblico da pubblicare sul sito dell'Istituto I.C. Maddaloni 2 Valle di Maddaloni nell'apposita sezione "Albo pretorio" e Amministrazione trasparente", sia attraverso la richiesta di candidature.
- 2. Sia ell'avviso che nelle lettere di invito dovranno essere indicati:
 - a. definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
 - b. gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c. durata dell'incarico;
 - d. modalità di realizzazione del medesimo;
 - e. tipologia contrattuale;
 - f. compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione
- 3. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione delle istanze, dei curricula e delle relative offerte, le relative modalità di presentazione e un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
- 4. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici relativi all'oggetto dell'attività richiesta, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:
 - essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, salvo casi particolari da motivare;

- godere dei diritti civili e politici;
- -non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- -essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- -essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel *curriculum vitae* hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'articolo 76 del predetto DPR. n.445/2000 e successive modifiche e integrazioni, implica responsabilità civili e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione dal presente avviso ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 5 - Individuazione dei contraenti

- 1. La valutazione comparativa dei curricola è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 - Titolo di accesso (ove richiesto, ad es. Possesso di laurea specifica coerente con le attività / tematiche progettuali);
 - Titoli culturali e/o formativi attestanti il possesso delle Competenze specifiche richieste la tipologia di intervento;
 - Esperienze nel settore di pertinenza della prestazione richiesta;
 - Pubblicazioni/ Dispense didattiche / Lavori pubblicati su riviste attinenti al settore di pertinenza.
 - Per ogni singolo avviso, nel bando verrà dettagliato il punteggio, sulla base dei requisiti ritenuti più significativi in relazione allo specifico incarico da conferire.
- 2. La selezione è operata dal Dirigente Scolastico il quale potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di apposita commissione esaminatrice, avente un numero dispari di membri. Tale Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, è presieduta dal medesimo Dirigente o da un suo delegato.
- 3. Della procedura di comparazione viene predisposto apposito verbale contenente la specifica e dettagliata indicazione dei criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate. La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico.
- 4. E' fatto salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle leggi n.241/1990 e n.675/1996 e s.m.i..
- 5. Non saranno prese in considerazione candidature di soggetti che non dichiarino la propria disponibilità ad adattarsi al calendario delle attività didattiche di Istituto.
- 6. Nel caso dovesse pervenire una sola candidatura, il Dirigente Scolastico potrà stipulare il contratto se il curriculum è coerente con gli obiettivi da conseguire dall'istituzione e fermo restando il criterio dell'affidabilità, della fiducia e della garanzia di ottenere risultati di qualità e prestazioni efficaci.

ART. 6 - Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa

- 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti il Dirigente può conferire gli incarichi in via diretta quando ricorra una delle seguenti situazioni:
 - a. quando il compenso correlato all'espletamento dell'incarico sia inferiore alla soglia di €. 2000,00 (duemila) lordo, comprensivo di tutti gli oneri riflessi previsti per legge;
 - b. per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale o artigianale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle particolari abilità del prestatore d'opera o a sue particolari

conoscenze, interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;

- c. quando si tratta di prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione isolata e/o episodica;
- d. in assenza di candidature.
- 2. Possono essere altresì conferiti incarichi in via diretta, fiduciari (cd intuitu personae) in connessione al funzionamento degli uffici posti alle dirette dipendenze del Dirigente per le seguente attività: responsabile della sicurezza, formazione dei docenti in seduta unica e occasionale di tipo seminariale, esperti per convegni specialistici, particolari attività di formazione/sperimentazione/ ricerca-azione didattica per le quali non sia possibile ricorrere a comparazione per la specifica natura della prestazione.
- 3. Altresì, non si procede a comparazione quando le attività di formazione/ricerca/affiancamento per ricercazione siano direttamente collegate a progetti in rete con scuole/enti e associazioni e gli esperti appartengono alle reti di scuole o agli enti/associazioni partecipanti.

Art. 7- Determinazione del compenso

Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanzia ria del singolo progetto o del la specifica assegnazione finanzia ria, devetenere conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto.

1. In caso di pagamento orario il compenso massimo è di:

Tipologia	Importo
Direzione, organizzazione	fino ad un massimo di €. 41,32 giornaliere
Coordinamento, progettazione, produzione di	fino ad un massimo di €. 41,32 orari e
materiali, valutazione, monitoraggio	fino ad un massimo €. 51,65 orarie per universitari
Docenza	fino ad un massimo di €. 41,32 orari e
	fino ad un massimo €. 51,65 orarie per universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro	fino ad un massimo di €. 25,82 orari

Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi Enti erogatori e/o pianificati dall'Istituto in sede di definizione del Piano Finanziario del progetto.

2. In casi particolari, di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, Il Dirigente Scolastico ha facoltà di stabilire altrimenti il compenso massimo da corrispondere al personale esperto, dandone comunicazione al Consiglio di Istituto.

3.

Asecondadellatipologia di attività potrà anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

4. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

5.

Laliquidazionedelcompensoavviene, dinorma, alterminedella collaborazione salvo di versa espressa pattuizione i ncorrelazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico a seguito di relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente responsabile dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.

6. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Art. 8 - Stipula del contratto

1.Nei confronti dei candidati selezionati il Dirigente provvede alla stipula di un contratto di prestazione d'opera che il Codice Civile regola nel titolo III "Il lavoro autonomo" e che specifica;

- a. l'oggetto della prestazione;
- b. il progetto di riferimento;
- c. i termini di inizio e di conclusione della prestazione;

- d. il corrispettivo della prestazione; indicato al netto dell'IVA se dovuta, e dei contributi previdenziale e fiscale a carico dell'amministrazione;
- e. le modalità di pagamento del corrispettivo;
- f. le cause che danno luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
- g. le modalità di controllo e verifica della qualità della prestazione erogata.
- 2. I titolari del contratto si assumono l'onere di assolvere a tutti i doveri previsti dalla normativa vigente.
- 3. La copertura assicurativa infortunio e R.C e/o qualsiasi altra garanzia assicurativa è sempre a carico dell'esperto esterno.
- 4. La natura giuridica del rapporto che si instaura con il contratto è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del C.C.
- 5. I contratti disciplinati dal presente regolamento costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.
- 6. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore ad un anno e non sono rinnovabili, salvo delibera del Consiglio d'Istituto ai sensi dell'art. 45 D.I. 129/2018 comma 2;
- 7. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

Art. 9- Autorizzazione per i dipendenti pubblici

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D. L.vo 30/3/2001, n. 165.

ART. 10- Ricorso alle collaborazioni plurime

Allorché l'istituzione scolastica abbia la necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel proprio corpo docente potrà ricorrere alla collaborazione di docenti di altre scuole statali ai sensi dell'art.35 del CCNL 2007.

In queste ipotesi dovrà essere acquisita l'autorizzazione preventiva del dirigente scolastico della scuola di appartenenza.

Le ore di docenza ai docenti esterni sono retribuite nella misura stabilita nella tabella 5 allegata al CCNL 2007.

Art. 11- Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

- 1. Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
- 2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.
- 3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso stabilito.

Art. 12 - Pubblicità ed efficacia

Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell'amministrazione.

Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Art. 13 - Interventi di Esperti a titolo gratuito

In caso di partecipazione ad attività inerenti Progetti deliberati dagli organi competenti ed inseriti nel PTOF di esperti a titolo gratuito, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui dovranno essere indicati – tra l'altro - le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti.

Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la r.c. per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni.

Art. 14 - Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni

In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165 del 2001.

Ai sensi del comma del citato articolo la istituzione scolastica è, altresì, tenuta a comunicare l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

Il presente Regolamento potrà, comunque, essere modificato e/o integrato con approvazione del Consiglio d'Istituto. Esso è affisso all'Albo dell'Istituto e pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 28/10/2021 - Delibera n. 279